

CLVIII SEDUTA**VENERDÌ 15 DICEMBRE 1950****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18.

PIRASTU, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato». (82)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

COLIA, premesso che ormai è fuori luogo riportare in discussione gli argomenti che sono stati ampiamente trattati in occasione della discussione del disegno di legge numero 73, dichiara di ritenere che oggi il Consiglio, seguendo il criterio già approvato nei confronti del citato disegno di legge, debba accordare il credito a tutte le categorie degli artigiani.

L'oratore ritiene che il fondo destinato alla concessione di anticipazioni agli artigiani, per un migliore espletamento delle pratiche debba essere gestito attraverso le numerose filiali dei diversi istituti bancari operanti in Sardegna.

Invita l'Assessore a studiare un provvedimento atto ad attenuare l'eccessiva pressione fiscale che viene esercitata attualmente sugli artigiani e conclude dichiarando che il Gruppo socialista è favorevole al disegno di legge. (Consenzi).

BUSSALAI dichiara che il Gruppo comunista è in linea generale favorevole al disegno di legge.

CASTALDI, relatore, dopo aver raccomandato che nel bilancio regionale del 1951 vengano stanziati adeguate somme a favore dell'artigianato, fa presente che la maggioranza della Commissione si è dichiarata contraria a concedere particolari privilegi alle cooperative di artigiani. Infatti, generalmente, le cooperative nel campo dell'artigianato si snaturano, finendo per diventare industrie. La maggioranza della Commissione, pertanto, pur raccomandando all'Assessore di tenere le cooperative in benevola considerazione, si è detta contraria a qualunque privilegio nella concessione dei prestiti.

Il relatore rileva che il disegno di legge in discussione si discosta dagli altri progetti di legge affini per le modalità di concessione dei prestiti: concessione che può essere effettuata anche senza garanzie patrimoniali quando il Comitato tecnico giudichi il mutuatario meritevole.

L'oratore conclude affermando che questo sistema di credito, anche se comporta un rischio per la Regione, è il più adatto per promuovere lo sviluppo delle attività artigiane. (Approvazioni).

DERIU, Assessore al lavoro e previdenza sociale, constatato l'accordo unanime del Consiglio sulle finalità del disegno di legge in discussione, rileva come nel maggior numero dei casi l'impossibilità degli artigiani di ottenere prestiti dagli istituti di credito sia dovuta all'ostacolo delle garanzie patrimoniali richieste. Lo scopo principale del disegno di legge è appunto quello di superare il suddetto ostacolo imposto dalla tecnica bancaria nella concessione dei prestiti. (Consenzi),

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

E' costituito, a carico del bilancio passivo della Regione, un fondo destinato alla concessione di anticipazioni alle aziende artigiane e cooperative artigiane che operano in Sardegna.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Pirastu - Zucca:

«Aggiungere dopo le parole: "bilancio passivo della Regione", la seguente formula: "presso il Banco di Sardegna, o presso un istituto di credito da esso delegato"».

ZUCCA dichiara di aver presentato l'emendamento per conformare il disegno di legge in discussione agli altri progetti di legge sul credito, nei quali viene specificato che l'istituto di credito presso il quale verrà costituito il fondo dovrà essere il Banco di Sardegna od altro istituto di credito da esso delegato.

CASTALDI, *relatore*, osserva che il testo proposto dalla Commissione è stato formulato in termini tali da consentire all'Amministrazione regionale di valutare comparativamente le offerte dei vari istituti di credito.

PRESIDENTE ritiene che l'emendamento Pirastu - Zucca si possa meglio esaminare se riferito all'articolo 2.

PIRASTU ribadisce l'opportunità di armonizzare il disegno di legge in discussione con gli altri progetti di legge concernenti la materia del credito.

COVACIVICH si dichiara d'accordo con Zucca e Pirastu nella opportunità di stabilire che le operazioni di credito previste dal provvedimento in discussione vengano effettuate attraverso il Banco di Sardegna. Sostiene la necessità che il Consiglio si pronunci sulla proposta di uniformare il disegno di legge in esame agli altri provvedimenti riguardanti il credito.

PASOLINI ritiene opportuno costituire il fondo presso il Banco di Sardegna, che, per la sua particolare funzione, non deve seguire esclusivamente criteri bancari.

CASTALDI, *relatore*, prospetta il pericolo di un aumento del tasso sui crediti qualora vengano incaricati delle operazioni più istituti di credito.

PERNIS fa notare a Castaldi che il disegno di legge fissa il tasso di interesse massimo da far gravare sui mutuatari.

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, si dichiara contrario, a nome della Giunta, all'emendamento Zucca - Pirastu. Fa notare che il disegno di legge deve discostarsi dalla prassi normale seguita dagli altri disegni di legge sul credito.

Ritiene opportuno non indicare alcun istituto di credito per permettere alla Giunta di trattare con i vari istituti di credito, accettando le offerte più convenienti.

Ritiene, infine, che il Banco di Sardegna ancora non sia attrezzato per l'attuazione degli scopi che si prefigge il disegno di legge.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento Zucca - Pirastu, con l'intesa che in sede di coordinamento la lettera del disegno di legge verrà uniformata alla dizione delle altre leggi regionali sul credito.

(E' approvato).

Art. 2

Per l'amministrazione del fondo sarà istituita una gestione speciale ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, dello Statuto del Banco di Sardegna, approvato con decreto 18 marzo 1949 del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Le anticipazioni di cui all'articolo 1 possono essere accordate ai titolari di aziende artigiane e cooperative artigiane:

a) per l'acquisto, il rinnovamento, il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature;

b) per il finanziamento della produzione.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Covacivich - Cerioni:

«Aggiungere dopo: "degli impianti e delle attrezzature", la formula: "ivi compresi l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari all'azienda"».

COVACIVICH rinuncia ad illustrare l'emendamento.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, ritiene, a titolo personale, che l'emendamento possa creare confusione.

CASTALDI, *relatore*, non concorda con Soggiu Piero e si dichiara favorevole all'emendamento Covacivich - Cerioni.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento

(E' approvato).

Art. 4

Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza agli artigiani che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Colia - Bussalai:

«Sostituire l'articolo con la seguente formulazione: "Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza alle cooperative di artigiani legalmente costituite.

Nel determinare l'ordine di precedenza sarà inoltre tenuto conto di coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per causa di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze"».

COLIA illustra l'emendamento.

CASTALDI, *relatore*, dichiara che la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, pur dichiarando di accogliere l'emendamento Colia - Bussalai come raccomandazione, ritiene che questo non possa essere inserito nella legge.

COLIA prende atto delle dichiarazioni dell'Assessore e ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 5

Le anticipazioni saranno accordate sulla base dei progetti corredati dei preventivi di spesa e di una sommaria relazione illustrativa.

Esse non potranno eccedere per ciascuna azienda individuale la misura dell'80 per cento della spesa preventiva riconosciuta ammissibile, nè l'importo:

a) di lire 2.500.000 per l'acquisto, il rinnovamento e il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento degli stabili necessari all'azienda;

b) di lire 1.000.000 per il finanziamento della produzione.

Qualora si tratti di aziende cooperative, gli importi massimi sopra indicati potranno essere raddoppiati.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Covacivich - Cerioni:

«Sopprimere al punto a) le parole: "e delle attrezzature"; aggiungere dopo il punto a) il seguente comma: "lire 4.000.000 per l'acquisto o l'ampliamento dei locali ove ha sede la bottega artigiana"».

COVACIVICH rinuncia ad illustrare l'emendamento.

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, trova assurda la somma di anticipazione prevista nell'emendamento Covacivich - Cerioni. Fa notare che il disegno di

legge ha già avuto la piena e incondizionata approvazione della categoria degli artigiani.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(E' approvato).

Mette quindi in votazione l'emendamento.
(Non è approvato).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Colia - Bussalai:

«Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente articolo 5 bis: "Le anticipazioni non potranno eccedere per ciascuna azienda individuale la misura del 90 per cento quando si tratta di attività artigiane caratteristiche della Sardegna, nè l'importo:

a) di lire 4.000.000 per l'acquisto, il rinnovamento ed il perfezionamento degli impianti e delle attrezzature;

b) di lire 2.000.000 per il finanziamento della produzione.

Qualora si tratti di aziende cooperative, gli importi massimi sopra indicati potranno essere raddoppiati».

BUSSALAI informa di aver presentato l'emendamento per venire incontro alle esigenze dell'artigianato caratteristico sardo.

CASTALDI, *relatore*, fa presente che la maggioranza della Commissione è contraria a creare distinzioni tra gli artigiani.

ZUCCA afferma che l'emendamento non reca alcun pregiudizio alla categoria degli artigiani.

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, si dichiara contrario all'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento.

(Non è approvato).

Art. 6

Per i prestiti di cui alla presente legge gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non potranno complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore al 3,50 per cento in ragione d'anno.

PRESIDENTE lo mette in votazione
(E' approvato).

Art. 7

Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'Istituto bancario presso il quale sarà costituito il fondo. Detto istituto procederà alla istruttoria delle domande e le trasmetterà all'Assessore per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, sentito il Comitato Tecnico Regionale dell'Artigianato, deciderà sulla concessione con suo decreto, di concerto con l'Assessore alle finanze.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Covacivich - Cerioni:

«Sostituire l'articolo con la seguente formulazione: "Le domande di mutuo dovranno essere presentate all'Istituto bancario presso il quale sarà costituito il fondo, accompagnate dai documenti di cui all'articolo 5 e da un deposito per le spese di istruzione della pratica. La concessione sarà deliberata dal Comitato Tecnico Regionale dell'Artigianato integrato da tre membri nominati dall'Assessore al lavoro ed alla previdenza sociale di concerto con quello delle finanze. Le deliberazioni del Comitato suddetto sono rese esecutive con decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale da emanare e comunicare entro 30 giorni dal ricevimento delle deliberazioni"».

COVACIVICH informa di aver presentato l'emendamento perchè ritiene più opportuno che la concessione dei prestiti venga deliberata dal Comitato Tecnico Regionale dell'Artigianato, le cui deliberazioni dovrebbero essere rese esecutive con decreto dell'Assessore alle finanze di concerto con quello al lavoro e alla previdenza sociale.

CASTALDI, *relatore*, comunica che la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento.

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, fa notare che l'emendamento è innovatore rispetto anche alla procedura seguita negli altri disegni di legge che riguardano il credito. Dichiara, pertanto, di essere contrario all'emendamento medesimo.

ZUCCA fa notare che le domande di mutuo devono essere sempre presentate all'istituto di credito.

COVACIVICH precisa di aver presentato l'emendamento per coerenza con gli altri disegni di legge sul credito, nei quali il Comitato tecnico dell'istituto di credito è previsto come l'organo che delibera sulla concessione dei mutui.

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, afferma che, se verrà approvato l'emendamento, la Regione verrà estromessa dalla possibilità di dare un qualsiasi indirizzo alle attività artigiane.

SOGGIU PIERO, *Vicepresidente della Giunta e Assessore all'industria e commercio*, ricorda che negli altri disegni di legge non è assolutamente statuito che il Comitato tecnico dell'istituto di credito sia l'organo che delibera sulle domande di mutuo; precisa che il Consiglio deve ora decidere se il Comitato Tecnico Regionale dell'Artigianato debba deliberare circa le domande di mutuo oppure esprimere soltanto un parere.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(E' approvato).

Art. 8

I crediti derivanti dalle anticipazioni previste dalla presente legge dovranno essere coperti da adeguate garanzie.

Potrà essere ammesso come garanzia il solo privilegio sulle forniture quando il Comitato Regionale dell'Artigianato abbia espresso parere favorevole.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(E' approvato).

Art. 9

La restituzione dei prestiti dovrà effettuarsi in non più di 10 rate semestrali e dovrà avere inizio non prima che sia trascorso un anno dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Il mutuatario potrà chiedere che questo termine sia portato a due anni quando si prevede che la produttività delle opere non raggiunga

immediatamente la piena efficienza industriale e commerciale.

Le modalità del rimborso saranno stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Covacivich - Cerioni:

«Sostituire il terzo comma con la seguente formulazione: "Le modalità del rimborso saranno stabilite col decreto di esecutività di cui all'articolo 7 o con successivo decreto dell'Assessore alle finanze, di concerto con quello al lavoro e alla previdenza sociale. E' in facoltà del mutuatario rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini suindicati"».

COVACIVICH ritira l'emendamento.

GIUA ELIO fa suo l'emendamento Covacivich - Cerioni per la parte che riguarda la facoltà del mutuatario di rimborsare totalmente o parzialmente il mutuo prima della scadenza dei termini.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi - Melis:

«Sostituire il terzo comma con la seguente formulazione: "La restituzione dei prestiti dovrà avvenire, per i crediti relativi al finanziamento della produzione, in non più di otto rate trimestrali consecutive. Esse potranno decorrere dopo che siano trascorsi sei mesi dalla totale erogazione dell'anticipazione.

Le modalità del rimborso saranno stabilite con il decreto di cui all'articolo..."».

CASTALDI, *relatore*, informa di aver presentato l'emendamento per ragioni d'analogia con le altre leggi sul credito.

DERIU, *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara di accettare l'emendamento Castaldi - Melis.

PRESIDENTE mette in votazione i primi due commi dell'articolo.

(Sono approvati).

Mette quindi in votazione l'emendamento Castaldi - Melis.

(E' approvato).

Mette infine in votazione l'ultima parte dell'emendamento Covacovich - Cerioni fatta propria da Giua Elio.

(E' approvata).

Art. 10

Spetta all'Istituto bancario il controllo tecnico, amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione delle somme anticipate ai fini della presente legge.

In caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'esatto impiego delle somme concesse o nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle operazioni di finanziamento da parte del mutuatario, l'Istituto proporrà all'Assessore delle finanze l'emanazione dei provvedimenti necessari al ricupero delle somme erogate.

I provvedimenti di cui al precedente comma saranno emanati dall'Assessore alle finanze di concerto con quello per il lavoro e per la previdenza sociale.

Il Presidente dell'Istituto bancario tuttavia potrà prendere direttamente o chiedere all'Autorità giudiziaria ogni provvedimento cautelare conservativo o d'urgenza, riferimento immediatamente all'Assessore alle finanze.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

L'Assessore alle finanze, di concerto con quello al lavoro e previdenza sociale, è autorizzato a stipulare con l'Istituto bancario incaricato della gestione del fondo apposita convenzione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 12

Alla costituzione e ai successivi incrementi del fondo di cui all'articolo 1 si provvederà con le somme all'uopo stanziare sul capitolo 125 del bilancio 1950 e in quelli corrispondenti dei successivi esercizi.

Saranno parimenti utilizzate le somme relative al credito di lire 50.570.000 trasmesso all'Ente Regione da parte della disciolta Consulta regionale in data 4 maggio 1949.

Al fondo così costituito saranno imputate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni, nonché gli interessi di cui al precedente articolo 6.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi - Melis:

«Sostituire il terzo comma con la seguente formulazione: "Al fondo saranno accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite accertate sulle singole operazioni ed il costo del servizio prestato dal Banco quale risulterà dalla convenzione di cui al precedente articolo 11"».

CASTALDI, *relatore*, rinuncia ad illustrare l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione i primi due commi dell'articolo.

(Sono approvati).

Mette quindi in votazione l'emendamento Castaldi - Melis.

(E' approvato).

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	33
votanti	32
maggioranza	17

I LEGISLATURA

CLVIII SEDUTA

15 DICEMBRE 1950

favorevoli 27
contrari 5
astenuti 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amica-
relli - Asquer - Borghero - Brotzu - Bussalaj
- Castaldi - Casu - Colia - Corrias Alfredo -

Corrias Efsio - Cossu - Covacivich - Deriu
- Dessanay - Filigheddu - Giua Elio - Lay -
Medda - Melis - Muretti - Pasolini - Pernis
- Pilo Flores - Pirastu - Sanna - Sechi Eufe-
mia - Senes - Soggiu Piero - Stangoni - Sta-
ra - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

La seduta è tolta alle ore 20 e 15.